

12 agosto 2010 13:34

L'imputato già colpevole e il carcere preventivo

di [Alessandro Gallucci](#)



A leggere le statistiche sulla popolazione carceraria diffuse dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (1), nel constatare per l'ennesima volta il cronico e tragico sovraffollamento – il totale dei detenuti ammonta a 68.121 unità a fronte di una capienza regolamentare degli istituti di pena di 44.576 posti – ciò che balza all'occhio è il numero, enorme, di detenuti in attesa di giudizio. Le statistiche ci dicono che 28.941 individui, tuttora solamente imputati per i reati contestatigli, sono detenuti senza essere ancora definitivamente condannati. Si tratta della così detta custodia cautelare in carcere. Questo numero, tradotto in percentuale, ci dice che **il 42,48% della popolazione carceraria è costretta in carcere pur non essendo ancora colpevole**. Un dato allarmante che dovrebbe indurre a riflettere. A nulla vale, per tacitare le coscienze e dar fiato alle trombe del giustizialismo, affermare ripetitivamente e vacuamente che se queste persone stanno in carcere un motivo ci sarà e che, comunque, il tutto è fatto nel rispetto della legge. In uno Stato di diritto che si definisca tale è proprio dal rispetto della legalità che bisogna partire. Tale rispetto della legalità in una materia così delicata si traduce anche e soprattutto nell'applicazione della legge che ha come costante punto di riferimento la dignità persona.

La lettura delle norme che regolano la custodia cautelare in carcere porta a concludere che spesso è invalsa nella prassi giudiziaria e legislativa un'interpretazione estensiva di determinati principi che, proprio per quanto detto finora, dovrebbero essere letti alla luce di parametri più rispettosi dell'individuo. I primi due commi dell'art. 13 della Costituzione (2) dicono chiaramente che la libertà personale è inviolabile e che non è ammessa nessuna forma di detenzione se non nei casi previsti dalla legge e su atto motivato del giudice. Nel caso delle misure cautelari personali, le uniche che possono essere disposte sono quelle previste nel codice di procedura penale (3). La loro applicazione è soggetta solamente al ricorrere di particolari, stringenti, requisiti e la detenzione in un istituto penitenziario (meglio nota come custodia cautelare in carcere) è solo l'*extrema ratio* cui poter ricorrere; visti i dati, tuttavia, forse sarebbe il caso di usare il condizionale. La genericità di certi principi cui è sottesa la decisione dell'applicazione della misura cautelare e la scelta della stessa, pretendono un rigore applicativo orientato a garantire l'efficacia delle indagini e della sicurezza collettiva sempre, però, nel massimo rispetto della libertà personale. Certa evidente severità, invece, induce a pensare che alle volte si privilegi solamente il bene comune a discapito della tutela dell'individuo. **L'ha ricordato di recente la Corte Costituzionale in una materia molto delicata come quella dei reati sessuali**. Nel dichiarare parzialmente incostituzionale la norma che prevede l'automatica applicazione della custodia cautelare in carcere per chi è accusato di tali delitti la Corte ha ribadito che è necessario che *“le condizioni e i presupposti per l'applicazione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale siano apprezzati e motivati dal giudice sulla base della situazione concreta, alla stregua dei ricordati principi di adeguatezza, proporzionalità e minor sacrificio, così da realizzare una piena “individualizzazione” della coercizione cautelare”* (4). La sentenza merita apprezzamento visto e considerato che i giudici erano chiamati a pronunciarsi su una materia che, giustamente, suscita sdegno nell'opinione pubblica. Nonostante ciò **la Consulta** – tenendo ben distinte le esigenze, anche meramente mediatiche, di sicurezza, la necessaria reazione punitiva dello Stato e la sacrosanta libertà personale – **ha inteso riaffermare chiaramente che la carcerazione preventiva e le correlate esigenze d'indagine cedono il passo dinanzi a ben più alti valori costituzionali come quello dell'invulnerabilità della libertà personale**. La riaffermazione di questa presa di posizione unitamente ai dati forniti dall'amministrazione penitenziaria portano a pensare che, probabilmente, il problema del sovraffollamento degli istituti di pena passa anche da una rivisitazione dell'applicazione delle misure cautelari in carcere, che sia decisamente più aderente ai principi espressi dalla Costituzione.

(1) Dati aggiornati al 31 luglio 2010

(2) Art. 13, primo e secondo comma, Costituzione
La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra

restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

(3) Artt. 272 e seguenti codice procedura penale

(4) Sentenza n. 265/10 Corte Costituzionale

(http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?sez=ultimodep&Comando=LET&NoDec=265&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=)